

Posizione n. 0118634-25

N. 49.361 di repertorio

N. 26.690 di raccolta

DEPOSITO DI DOCUMENTO

(Esente da bollo ai sensi del Dlgs 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitré del mese di dicembre
(23 dicembre 2025).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- **PAGANINI STEFANO**, nato a Cuggiono (Milano) il 20 luglio 1980, residente a Parabiago (Milano), Via Ventiquattro Maggio n. 33, cittadino italiano, codice fiscale PGN SFN 80L20 D198A.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, precisato di intervenire al presente atto quale legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta "IL GIARDINO DEL SAPERE EDUCAZIONE MONTESSORIANA APS", con sede in Lainate (Milano) Via Santa Virginia n. 29, codice fiscale 93552300159 in esecuzione della delibera degli associati in data 10 dicembre 2025 con il presente atto mi richiede di ricevere in deposito e trattenere nei miei atti, per tutti gli effetti di ragione e di legge, lo statuto aggiornato della sopra detta Associazione approvato dagli associati con la delibera in data 10 dicembre 2025 sopra meglio citata.

Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio, ritiro la privata scrittura in oggetto che allego al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva.

Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglio per due facciate fin qui e sottoscritto alle ore 16,40.

F.to STEFANO PAGANINI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

REGISTRATO A

LODI

Il 09 gennaio 2026

al n. 20 serie 1T

Euro 200,00

Allegato "A" al Bep 43361/26690

VERBALE ASSEMBLEA TOTALITARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"IL GIARDINO DEL SAPERE EDUCAZIONE MONTESSORIANA APS"

Verbale n° 17

Il giorno 10 dicembre 2025, alle ore 21.30, si è riunita in seconda convocazione ed in video conferenza l'assemblea associativa dell'Associazione il Giardino del Sapere Educazione Montessoriana Aps. Essendo la prima convocazione andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 1 settembre 2024 - 31 agosto 2025
- 2) Approvazione Bilancio previsionale esercizio 1 settembre 2025 - 31 agosto 2026
- 3) Approvazione nuovo statuto sociale per adeguamento alle normative vigenti
- 4) Varie ed eventuali

L'assemblea si è costituita in seconda convocazione, visto che la prima è andata deserta. A termini di legge e di statuto assume la presidenza il Sig. Paganini, il quale constata:

- che sono presenti tutti i consiglieri;
- che sono presenti i soci collegati on line e al termine di tale procedura di verifica risultano presenti o con delega 118 soci su un totale di 126 iscritti a libro soci.

Dichiara pertanto valida e deliberante l'assemblea ai sensi di legge e di Statuto, e chiama a fungere da segretario la sig.ra Daniela Origgi, che accetta.

Vengono presentati il bilancio consuntivo al 31 agosto 2025 redatto per competenza su richiesta del RUNTS ai sensi dell'articolo 13, comma 2 CTS e dal D.M. 39/20, e come specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 2024 e il bilancio preventivo dell'esercizio settembre 25 - agosto 2026. Segue ampia e dettagliata discussione in merito ai prospetti di bilancio che vengono approvati dall'assemblea dei soci.

Esauritosi il tema dei bilanci il Presidente passa a illustrare la necessità di approvare un nuovo testo dello statuto e presenta le modifiche apportate ai fini della conformità rispetto a quanto richiesto dal Ministero del Lavoro per una maggiore aderenza ai criteri stabiliti dal RUNTS e dal MIM (ex MIUR) ai fini della conformità rispetto ai requisiti previsti dalla

Direttiva Ministeriale 170/2016, finalizzata alla messa in compliance dell'ente, come ente di formazione ufficialmente riconosciuto dal Ministero.

Dopo ampia ed esaustiva discussione l'assemblea con il voto unanime dei presenti delibera

- 1) di approvare il nuovo testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A"
- 2) di autorizzare il Presidente a depositare tale testo presso lo studio del Notaio Giuseppe Gallizia in Milano Via Cusani n. 10, senza che si possa eccepire carenza di poteri.

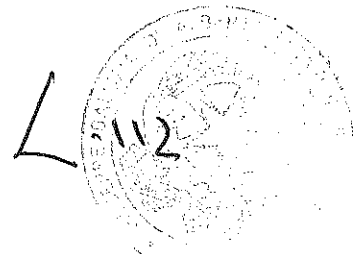
Vengono infine informati i soci della decisione di Fabrizio Foglia di rassegnare le sue dimissioni dalla carica di Vicepresidente dell'associazione, a cui viene ceduta la parola per un breve discorso esplicativo. Il ruolo di vicepresidente verrà ricoperto da Valentina Pessina, già parte del consiglio direttivo.

Esaurito l'ordine del giorno e più nessuno richiedendo la parola, alle ore 22.30 l'assemblea viene sciolta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Segretario



Presidente



STATUTO
Associazione "Il Giardino del Sapere Educazione
Montessoriana APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*:

"Il Giardino del Sapere Educazione Montessoriana APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Lainate e con durata illimitata.

Di tale denominazione comprensiva della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo APS farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'associazione intende promuovere e diffondere a tutti i livelli, attività educative, formative e scolastiche, ispirate alla proposta educativa di Maria Montessori; la riflessione e il confronto su tematiche educative; la solidarietà familiare e la partecipazione attiva della comunità a tali tematiche.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;



L. 112

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività che possa contribuire al perseguimento delle finalità associative e nello specifico potrà:

- istituire scuole di diverso ordine e grado ispirate alla proposta educativa avviata dalle esperienze, dalle osservazioni e dalle intuizioni di Maria Montessori;
- promuovere, organizzare e realizzare seminari e conferenze sui temi dell'infanzia, della crescita e dello sviluppo dell'individuo in genere;
- promuovere, organizzare e realizzare progetti e piani educativi ispirati ai principi pedagogici di Maria Montessori, anche attraverso l'impiego di materiali specifici e persone dotate di idonea formazione;
- promuovere, organizzare e realizzare attività ricreative e culturali;
- promuovere, organizzare e realizzare attività di formazione del personale docente e non nei seguenti ambiti: (didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriali; innovazione didattica e didattica digitale; didattica per competenze e competenze trasversali; gli apprendimenti; educazione alla cultura economica; orientamento e dispersione scolastica; bisogni individuali e sociali dello studente; problemi della valutazione individuale e di sistema; alternanza scuola-lavoro; inclusione scolastica e sociale; dialogo interculturale e interreligioso; gestione della classe e problematiche relazionali; conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; cittadinanza attiva e legalità; didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti).
- promuovere e organizzare incontri rivolti a genitori, famiglie e adulti in genere;
- raccogliere fondi finalizzati esclusivamente agli scopi dell'Associazione medesima;
- mettersi in rete e collaborare con altri Enti che gestiscono scuole di ispirazione montessoriana;
- iscriversi e collaborare con associazioni a livello nazionale ed internazionale che promuovono il pensiero montessoriano.
- pubblicare e distribuire materiale informativo utile per realizzare le finalità dell'associazione;
- promuovere, organizzare e realizzare ogni altra attività attinente allo scopo associativo e alle attività di interesse generale.

Tutti i progetti potranno essere realizzati presso la sede dell'Associazione, oppure presso altri luoghi ritenuti idonei. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni



L. 112

economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni consentite dalle leggi vigenti, di natura mobiliare, immobiliare e/o finanziaria, ritenute utili o necessarie allo scopo.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



L. 112

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione al fine di verificarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione, nel rispetto dei regolamenti;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- di attenersi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, scioglimento, esclusione o per morosità nel pagamento della quota associativa annuale.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.



L. 112

Nel caso di morosità nel pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo potrà scegliere di seguire il seguente iter:

Il Consiglio Direttivo invia ai soci morosi una lettera con ricevuta di consegna (anche via mail) in cui sollecita i soci al pagamento della quota sociale entro 60 giorni avvisando che se non si provvederà al pagamento della suddetta, si inizierà il seguente iter di espulsione dall'Associazione.

Passati i 60 giorni si riunisce il Consiglio Direttivo e verbalizza una delibera, con voto nominale, di espulsione dei singoli soci che non hanno provveduto a sanare la propria posizione. Il provvedimento viene notificato al socio soggetto con lettera con ricevuta di consegna (anche via mail) il socio moroso avrà 30 giorni di tempo per fare ricorso alla Assemblea Soci.

In caso non venga presentato ricorso entro i 30 giorni stabiliti, il socio può essere considerato espulso a tutti gli effetti e cancellato dal libro Soci; in caso abbia fatto ricorso alla Assemblea Soci, va riunita e la decisione spetta alla stessa. Se la decisione non cambia, appena si verbalizza l'assemblea si può considerare il socio in esame espulso a tutti gli effetti.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, qualora diventi obbligatorio.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Handwritten signature and initials, possibly 'L. 112'.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati qualora il numero di associati sia inferiore a cinquecento e può rappresentare un massimo di cinque associati qualora il numero degli stessi non sia inferiore a cinquecento, ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs 117/2017.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza anche di quest'ultimo dal segretario tesoriere.

Egli ha il compito di:

- leggere l'ordine del giorno in apertura di assemblea;
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea.

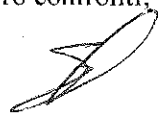
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non nello stesso giorno) e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario per cassa e per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma dell'attività sociale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



L. 112

- delibera sulla esclusione degli associati;
- fissa l'ammontare della quota associativa;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è inderogabile la presenza e il voto favorevole di ¾ degli associati (75%) aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 21 CC.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 8

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.


L. 112

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;


L. 112

- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre (3) e sette (7), nominati dall'Assemblea per la durata di tre (3) anni.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.



Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Segretario tesoriere)

Il Segretario Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione.

Coadiuvare il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sussiste l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali previste nello statuto dell'associazione.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)



L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto finanziario per cassa, sia consuntivo che preventivo e con decorrenza dal primo settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo; il primo entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario con riferimento all'esercizio precedente; il secondo entro fine luglio di ciascun anno, con riferimento all'esercizio successivo. I bilanci devono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione, per questo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e mantenuti, per la sola consultazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivo ed interesse alla loro lettura.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se la somma delle entrate complessive dell'associazione superano i 100.000 euro, la stessa deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se la somma delle entrate complessive dell'associazione supera il 1.000.000 di euro, la stessa deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora presente, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa domanda scritta e motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo.

Handwritten signature and initials, possibly 'L. 112'.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione,

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

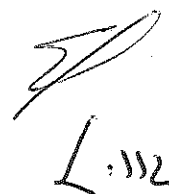
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvede a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Handwritten signature and initials, possibly reading 'L. 112'.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Spa

L. 11' 7.42 notr3



Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale